



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Anno Scolastico 2022-2023

“Il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo o di apprendimento, causata da un funzionamento, nei vari ambiti definiti dall’antropologia ICF, problematico per il soggetto in termini di danno, ostacolo al suo benessere, limitazione della sua libertà e stigma sociale, indipendente dall’eziologia (bio-strutturale, familiare, ambientale culturale, ecc.) e che necessita di educazione speciale individualizzata”. (Dario Ianes)

INDICE

Titolo	Pagina
PREMESSA.....	2
COSA SONO I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.....	3
▪ Bisogni Educativi Speciali: l'osservazione e l'individuazione.....	3
▪ Schema Sintetico B.E.S. e Tipologie.....	4
RUOLI E FUNZIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI.....	5
AREA 1 – DISABILITÀ.....	9
▪ Principali Caratteristiche.....	9
▪ Normativa di riferimento.....	9
▪ Individuazione.....	9
▪ Procedura di Accoglienza per Alunni con Disabilità.....	10
▪ Documenti e Strumenti per l'inclusione.....	13
▪ Indicazioni per le prove INVALSI.....	14
▪ Indicazioni per l'Esame di Stato.....	16
▪ Le prove equipollenti.....	18
AREA 2 – DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI.....	19
▪ Principali Caratteristiche.....	19
▪ Normativa di riferimento.....	20
▪ Individuazione.....	20
▪ Procedura di Accoglienza per Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici.....	21
▪ Documenti e Strumenti per l'inclusione.....	24
▪ I DSA e le lingue straniere.....	25
▪ Indicazioni per le prove INVALSI.....	26
▪ Indicazioni per l'Esame di Stato.....	27
AREA 3 – SITUAZIONI DI SVANTAGGIO E/O DISAGIO.....	30
▪ Principali Caratteristiche.....	30
▪ Normativa di riferimento.....	31
▪ Individuazione.....	32
▪ Procedura di Accoglienza per Alunni in Situazioni di Svantaggio e/o Disagio.....	33
▪ La programmazione e valutazione degli studenti stranieri.....	36
▪ Indicazioni per gli Esami di Stato.....	37
▪ Procedura per gli alunni che necessitano del servizio di Istruzione Domiciliare.....	37
ALLEGATI (Modulistica)	

PREMESSA

Il Protocollo di accoglienza è un documento con il quale l'Istituto "G. V. Gravina" vuole descrivere l'accoglienza, l'inclusione e il percorso scolastico degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), con l'intento di individuare regole e indicazioni comuni ed univoche per promuovere pratiche condivise da tutto il personale all'interno dell'Istituto.

In tale prospettiva è necessario da parte della scuola non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un'organizzazione educativa e didattica personalizzata rispetto agli obiettivi, ai percorsi formativi e alle strategie didattiche

Il Protocollo di accoglienza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si presenta come uno strumento di inclusione all'interno dell'Istituzione scolastica in quanto permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola, sulla base della normativa vigente, per l'accoglienza e la presa in carico degli alunni e delle alunne con bisogni educativi speciali, nonché le funzioni e i ruoli di ogni agente della comunità scolastica al fine di agevolare, promuovere e sostenere un percorso scolastico positivo e rispondere in modo efficace alle difficoltà e alle diverse esigenze degli studenti.

Il Protocollo diventa, dunque, indicatore di buone pratiche messe in atto dalla scuola stessa e che riguardano gli ambiti:

- amministrativo e burocratico (documentazione necessaria)
- comunicativo e relazionale (prima conoscenza e accoglienza all'interno della nuova scuola)
- educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento del C. di c.)
- sociale (rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio)

Il nostro Istituto si impegna pertanto a:

- ✓ favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali
- ✓ condividere e dunque rendere accessibile la modulistica essenziale di riferimento
- ✓ incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il percorso di istruzione e formazione
- ✓ accompagnare adeguatamente gli studenti con BES nel percorso scolastico
- ✓ garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di sviluppo
- ✓ favorire il successo scolastico mediante la didattica individualizzata e personalizzata
- ✓ ridurre i disagi formativi, emozionali e relazionali connessi alla situazione
- ✓ sensibilizzare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche dei DSA

Destinatari del Protocollo di Accoglienza sono tutti i componenti della comunità scolastica: gli alunni, le famiglie, i docenti, il personale ATA, il Dirigente scolastico.

Il Protocollo costituisce uno strumento di lavoro e come tale può essere integrato e aggiornato sulla base delle esperienze realizzate, delle criticità emerse, delle risorse individuate o qualora se ne ravvisi la necessità.

Il presente documento è stato elaborato dalla prof.ssa Rossella Riccardi, Referente d'Istituto per gli alunni con BES.

COSA SONO I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale (BES) si basa su una visione globale della persona che si accompagna efficacemente a quella del modello ICF della Classificazione Internazionale del Funzionamento, disabilità e salute (*International Classification of Functioning, disability and health*) fondata sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, come definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS 2001).

Già nel 1997 l'UNESCO aveva cercato di definire il concetto di BES, sottolineando che «... si estende al di là di quelli che sono inclusi nelle categorie di disabilità, per coprire quegli alunni che vanno male a scuola (*failing*) per una varietà di altre ragioni che sono note nel loro impedire un progresso ottimale».

Con la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 viene riconosciuto che *“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra adeguata e personalizzata risposta”*. In quest'ottica, i soggetti con Bisogni Educativi Speciali sono tutte quelle persone in cui i bisogni educativi normali (bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione, ecc) incontrano maggiore difficoltà nel trovare risposte a causa di qualche problematicità nel loro “human functioning”.

Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità delle classi diviene sempre più evidente; in ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di *speciale attenzione* per una varietà di ragioni. La stessa Direttiva identifica tre grandi sotto-categorie di alunni con BES che si ascrivono a problematiche diverse:

- AREA 1. **Disabilità**
- AREA 2. **Disturbi Evolutivi Specifici (D.E.S.)**
- AREA 3. **Svantaggio e/o disagio**

Bisogni Educativi Speciali: l'osservazione e l'individuazione


L'esigenza di occuparsi in modo efficace ed efficiente degli alunni che hanno una difficoltà di funzionamento educativo e di apprendimento presuppone la necessità di:

- ✓ accorgersi in tempo delle difficoltà e delle condizioni di rischio
- ✓ far riferimento all'osservazione delle prestazioni nei vari ambiti educativi
- ✓ far leva sulle competenze psicopedagogiche di tutti i docenti nell'osservazione sistematica delle difficoltà degli alunni
- ✓ operare una ricognizione sistematica dei BES presenti nella scuola e delle tipologie di interventi personalizzati progettati per questi alunni

Riguardo l'individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 fornisce chiarimenti in merito a questo punto: *«Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni»*.

«Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso».

In ogni caso, la stessa Circolare sottolinea che: *«Negli anni terminali di ciascun ciclo scolastico, in ragione degli adempimenti connessi agli esami di Stato, le certificazioni dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, come previsto all'art.1 dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni sulle certificazioni per i DSA (R.A. n. 140 del 25 luglio 2012)»*.



RUOLI E FUNZIONI DEI SOGGETTI COINVOLTI

La tabella sottostante riassume i compiti principali delle figure e degli organismi coinvolti nell'organizzazione e nella gestione del protocollo di accoglienza per alunni con BES.

RUOLO <i>Chi?</i>	FUNZIONE <i>Fa cosa?</i>	MODALITÀ <i>Come?</i>
Dirigente Scolastico	Favorisce e promuove tutte le attività legate all'inclusione per rispondere ai bisogni e alle diversità di tutti gli alunni	Atti amministrativi
	Nomina i componenti del GLI	
	Presiede il GLI	
	Invia all'ufficio Scolastico Regionale la richiesta di organico di sostegno dopo aver raccolto le osservazioni e i pareri del GLI e sentito il GIT	
	Trasmette, sulla base dei PEI, la richiesta agli enti preposti delle misure di sostegno ulteriori a quello didattico	
	Procede all'assegnazione definitiva delle risorse in termini "funzionali"	
	Promuove azioni di formazione e aggiornamento per insegnanti	
	Promuove, con il Referente d'Istituto per gli alunni con BES, azioni di sensibilizzazione per genitori, docenti e studenti	
	Partecipa ad accordi o intese con servizi sociosanitari territoriali finalizzati all'integrazione dei servizi "alla persona" in ambito scolastico.	
Referente alunni con B.E.S.	Coordina e cura gli interventi attraverso cui la scuola accoglie e accompagna gli studenti con BES	Incontri di continuità con i docenti del precedente ordine o grado di scuola Questionari informativi docenti Questionari informativi genitori Monitoraggio dell'applicazione del protocollo di accoglienza
	Rileva situazioni di svantaggio e/o difficoltà di studio	Documentazione fornita alla scuola Colloqui con le famiglie
	Programma azioni di osservazione sistematica e di rilevazione precoce	Predisposizione schede di osservazione con indicatori
	Fornisce indicazioni in merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell'individualizzazione e personalizzazione della didattica	Materiale didattico formativo/informativo adeguato
	Collabora all'individuazione di strategie inclusive	Conversazioni collettive
	Offre supporto ai colleghi riguardo gli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti	
	Cura la dotazione di ausili e di materiale bibliografico all'interno dell'Istituto	Moduli richiesta ausili CTS
	Coordina le attività degli insegnanti di sostegno monitorando e verificando periodicamente gli interventi	Riunioni di dipartimento Schede di monitoraggio
	Cura i rapporti con l'ASP e altri Enti per la risoluzione di problemi generali e specifici relativi agli alunni con BES	Riunioni GLO Accordi o Intese con enti e/o associazioni

	Fa parte del Gruppo di Lavoro per l'inclusione (GLI)	Riunioni GLI
	Partecipa alle riunioni del Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione	Riunioni GLO
	Coordina i rapporti scuola-famiglia in merito agli alunni con BES	Riunioni GLO Colloqui con le famiglie Questionari informativi
	Rileva gli alunni con BES sulla base dei dati emersi da ogni Consiglio di classe	Scheda di rilevazione dei BES redatta dai C.d.c.
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)	Supporta i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI e PDP	
	Esprime osservazioni e pareri circa le individuazioni e assegnazioni delle misure di sostegno raccolte dal Dirigente scolastico	
	Supporta il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del PAI al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno)	PAI
	Formula un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo	
Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO)	Elabora e approva il PEI	Schede di rilevazione Modello PEI adottato dalla scuola
	Verifica il PEI monitorando l'efficacia degli interventi progettati	Scheda di monitoraggio e verifica
	Individua gli interventi e le risorse necessari all'inclusione	PEI
Collegio dei docenti (C.d.d.)	Discute e delibera entro il mese di giugno il Piano Annuale per l'Inclusione (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES redatto dal Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI)	Analisi del PAI
	Approva, all'inizio di ogni anno scolastico, una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da realizzare proposta dal GLI	Verbale della riunione
	Verifica, al termine dell'anno scolastico, i risultati raggiunti	
	Esplicita nel Piano dell'Offerta Formativa (POF): <ul style="list-style-type: none"> ▪ un concreto impegno programmatico per l'inclusione...; ▪ criteri e procedure di utilizzo "funzionale" delle risorse professionali presenti...; ▪ l'Impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate a livello territoriale. 	PTOF
Consiglio di classe (C.d.c.)	Rileva, indica e riconosce alunni con BES sulla base di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ documentazione clinica presentata dalla famiglia agli atti della scuola ▪ elementi oggettivi (es. segnalazione degli operatori dei servizi sociali, Tribunale dei minori, relazioni di uno specialista...) ▪ considerazioni pedagogiche e didattiche 	Questionario accoglienza Griglia osservativa con specifici indicatori Scheda di rilevazione BES Colloqui con le famiglie Questionario informativo per i genitori Incontri di continuità Conversazioni collettive Monitoraggio
	Verbalizza e motiva le rilevazioni effettuate e le decisioni assunte	Verbale della riunione

Consiglio di classe (C.d.c.)	Delibera l'adozione di un percorso individualizzato e personalizzato (PEI o PDP)	Verbale della riunione
	Definisce, applica e aggiorna il percorso didattico più adeguato per l'alunno con disabilità	Schede di osservazione con specifici indicatori Verbale della riunione
	Costituisce il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione degli alunni con disabilità	Riunioni GLO
	Redige, per gli alunni con disabilità, d'intesa con gli specialisti e la famiglia, un PEI che individui un percorso di vita finalizzato allo sviluppo armonico dell'alunno	Percorso Educativo Individualizzato
	Redige, per gli alunni con Disturbi evolutivi specifici, il PDP	Piano Didattico Personalizzato
	Individua gli strumenti compensativi e le misure dispensative	Indicazioni presenti nella documentazione clinica Questionario informativo genitori Questionario auto-osservativo studenti Conversazioni collettive Didattica metacognitiva
	Redige, per gli alunni in situazione di svantaggio e/o disagio un PDP con l'indicazione delle strategie didattico-educative di intervento, eventuali strumenti compensativi e misure dispensative, le modalità di verifica e valutazione	Piano Didattico Personalizzato
Monitora l'efficacia degli interventi progettati e propone eventuali modifiche del PDP/PEI	Osservazione in itinere Scheda di monitoraggio e verifica docenti	
Coordinatore di classe	Si assicura che tutti i docenti prendano visione della documentazione relativa agli alunni con BES presenti nella classe	Consigli di classe
	Fornisce e condivide il materiale didattico formativo adeguato	
	Organizza e coordina la stesura del PDP	
	Partecipa a incontri di continuità con i colleghi del precedente ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni	GLO (per alunni con disabilità)
	Collabora con i colleghi e il Referente alunni con BES per la messa in atto delle strategie di intervento, l'utilizzo delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalle indicazioni ministeriali per alunni con disturbo specifico di apprendimento	Incontri collegiali
Valuta, con la famiglia e l'alunno, l'opportunità e le modalità per affrontare il lavoro quotidiano in classe	Colloqui con le famiglie	
Docente di sostegno	Ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti gli alunni della sua classe	
	Coordina la rete delle attività previste per l'effettivo raggiungimento dell'inclusione	
	Contribuisce alla programmazione e al conseguimento degli obiettivi didattici - educativi prefissati e valuta i risultati del suo insegnamento	P.E.I.
	Contatta i docenti che lo hanno preceduto nel lavoro didattico al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli alunni	Questionario informativo docenti ordine di scuola precedente

Docente di sostegno	Prende visione di tutta la documentazione relativa all'alunno con disabilità che ha in carico	Certificazione di disabilità, Profilo di funzionamento, PEI anni precedenti, Relazione GLO
	Condivide con i colleghi disciplinari le principali informazioni tratte dai documenti	Consigli di classe
	Cura i rapporti con la famiglia dell'alunno con disabilità e con gli operatori socio-sanitari	Colloqui con la famiglia GLO
	Redige, in collaborazione con i colleghi del Cdc, la famiglia e gli operatori sociosanitari, un Piano Educativo Individualizzato che individui un percorso di vita finalizzato allo sviluppo armonico dell'alunno	Griglie di rilevazione su base ICF Modello Profilo descrittivo del Funzionamento adottato dalla scuola GLO
	Partecipa alla redazione del profilo di funzionamento	
	Monitora l'efficacia degli interventi progettati	Scheda di monitoraggio e verifica
Famiglia	Compila il questionario e la scheda osservativa per la raccolta di informazioni	
	Provvede all'aggiornamento della certificazione diagnostica nel passaggio di ordine di scuola	
	Collabora, condivide e sottoscrive il PDP	
	Partecipa alla elaborazione e redazione del PEI	
	Sostiene la motivazione e l'impegno del proprio figlio nell'attività scolastica e domestica	
	Mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in merito al percorso scolastico del proprio figlio	
	Media l'incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor dell'apprendimento, doposcuola) che seguono il proprio figlio e gli insegnanti di classe	
	Contatta il Referente alunni con BES in caso di necessità	
Ufficio di segreteria	Raccoglie e conserva tutta la documentazione riguardante ciascun alunno con BES secondo le disposizioni date dal Dirigente Scolastico, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy	Atti amministrativi
	Accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e ne inserisce una copia nel fascicolo Personale dell'alunno (periodicamente aggiornato)	
	Avverte tempestivamente il Dirigente e il Referente alunni con BES dell'arrivo di nuova documentazione	
Collaboratori scolastici	Prestano ausilio materiale agli alunni con disabilità negli spostamenti nei locali della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. In relazione a specifiche esigenze, per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici, le funzioni dei collaboratori rientrano tra le funzioni aggiuntive	

AREA 1 - DISABILITÀ

Principali Caratteristiche

“La disabilità è la condizione personale di chi, in seguito ad una o più menomazioni, ha una ridotta capacità d'interazione con l'ambiente sociale rispetto a ciò che è considerata la norma, pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale”.

Le tipologie della disabilità possono essere di varia natura: fisica, psichica, sensoriale, motoria, autismo; stabilizzata o progressiva.

Normativa di Riferimento

Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

D.lgs 16 gennaio 2017 n. 378 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”

DPCM 23 febbraio 2006 n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289"

Nota MIUR 4 agosto 2009 n. 4274 “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità”

DPR 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”

D.lgs. 13 aprile 2017 n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”

D.lgs. 7 agosto 2019, n. 96 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66”

D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”

OM MIUR 2 maggio 2018 n. 350 “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie.”

D.L. 15 aprile 2005 n. 77 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza Scuola-Lavoro a norma dell’art. 4 della L. 53/2003.”

Legge 18 agosto 2015 n. 134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie”

DPR 22 giugno 2009 n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”

Individuazione

All’individuazione dell’alunno con disabilità, di competenza strettamente sanitaria, si provvede con un accertamento collegiale.

L’INPS, ai sensi del Dlg 66/2017, è individuata quale titolare della procedura di accertamento attraverso apposita commissione costituita da un medico legale (che la presiede), due medici specialisti (scelti tra pediatria, neuropsichiatria infantile o specialista nella patologia del richiedente), un medico dell’INPS, un assistente specialistico o un operatore sociale o uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche.

La domanda di accertamento della condizione di disabilità viene presentata all’INPS dal genitore o dall’esercente la potestà genitoriale del ragazzo/a, corredata dal certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda sanitaria locale.

La certificazione di disabilità viene quindi trasmessa all'Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL di residenza che redige il Profilo di funzionamento con la collaborazione dei genitori del ragazzo/a e con la partecipazione del Dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico.

Procedura di Accoglienza per Alunni con Disabilità

L'accoglienza e l'inserimento degli alunni disabili prevede le seguenti fasi di attuazione:

1. Orientamento in entrata

SOGGETTI <i>Chi?</i>	AZIONI <i>Cosa?</i>	TEMPI <i>Quando?</i>
Famiglia	Visita la scuola e può avere un colloquio con il referente per l'orientamento e il Referente alunni con BES, per conoscere l'offerta formativa dell'Istituto e fare presente eventuali situazioni di disagio o difficoltà.	Nei giorni dell'Open Day (dicembre/gennaio)

2. Iscrizione e raccolta documentazione

SOGGETTI <i>Chi?</i>	AZIONI <i>Cosa?</i>	TEMPI <i>Quando?</i>
Famiglia	Compila il modulo di iscrizione on-line barrando la casella Disabilità e indica l'eventuale necessità di assistenza di base per i ragazzi non autonomi	Entro il termine stabilito dal Ministero
	Consegna in segreteria la documentazione: - Certificazione di disabilità rilasciata dall'INPS - Profilo di funzionamento -PEI dell'anno scolastico precedente	Entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni
Ufficio di segreteria	Protocolla tutta la documentazione e prepara il "Fascicolo personale" dell'alunno	Entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni
	Comunica l'avvenuta iscrizione al Dirigente Scolastico e al Referente alunni con BES	Dopo aver ricevuto la documentazione

3. Pre-accoglienza – Raccolta informazioni

SOGGETTI <i>Chi?</i>	AZIONI <i>Cosa?</i>	TEMPI <i>Quando?</i>
Famiglia Referente alunni con BES Docente di sostegno dell'ordine di scuola precedente Operatori sanitari e altre figure specialistiche che hanno in carico l'alunno	Partecipano ad incontri funzionali alla reciproca conoscenza e finalizzati a raccogliere tutte le informazioni utili a rendere efficace l'accoglienza dell'alunno e a garantire continuità educativa e formativa allo stesso. Le informazioni sono acquisite anche mediante l'utilizzo di appositi questionari (<i>Questionario informativo docente ordine di scuola precedente, Questionario informativo genitori, Scheda per la raccolta info operatori extrascolastici</i>) Tutto il materiale raccolto durante il colloquio va inserito nel fascicolo personale dell'alunno per diventare base su cui organizzare il PEI.	Maggio/Giugno (Dopo aver acquisito la documentazione)

4. Richiesta di risorse necessarie

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?
Famiglia Dirigente scolastico Referente alunni con BES	Richiedono agli Uffici competenti (USR, ATP, Provincia) le risorse necessarie per ciascun alunno (ore di sostegno, assistenti/educatori, trasporto, ecc), sulla base delle esigenze emerse in sede di incontro preliminare	Entro il 30 Luglio

5. Determinazione della classe

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?
Dirigente scolastico Referente alunni con BES Commissione composizione classi prime	Determinano la sezione avendo cura di creare classi eterogenee con la presenza di un numero equilibrato di alunni con differenti specificità, tenendo presente i criteri stabiliti dalla Normativa vigente per le classi iniziali (D.P.R.n.81/2009 art. 5, co. 2) e, se necessario, sentendo il parere degli specialisti	Luglio/Agosto

6. Assegnazione docente di sostegno

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?
Dirigente scolastico Referente alunni con BES	Individuano il docente di sostegno da assegnare alla classe che accoglie l'alunno con disabilità, tenendo presente: - il monte ore complessivo assegnato alla scuola e il grado di disabilità di ciascun alunno; - la continuità didattica; - i bisogni dell'alunno e le competenze dell'insegnante di sostegno, in modo che le seconde sia confacenti ai primi.	Settembre

7. Accoglienza – Condivisione delle informazioni

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?
Referente alunni con BES Docente di sostegno Docenti del CdC	Condividono tutte le informazioni acquisite dall'esame della documentazione e dal primo colloquio informativo con la famiglia e il docente di sostegno della scuola secondaria di primo grado.	Settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico

8. Inserimento - Analisi della situazione iniziale

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?
Docenti del CdC	Accolgono l'alunno del gruppo classe favorendone l'inclusione (presentazione degli alunni e definizione delle caratteristiche della disabilità previa autorizzazione dei genitori).	

	Procedono all' osservazione sistematica dell'alunno per comprenderne le reali potenzialità. Per un'osservazione efficace si può fare riferimento alla <i>Scheda di osservazione</i> con specifici indicatori	Settembre/ottobre
Docente di sostegno	Analizza e valuta la condizione dell'alunno, anche avvalendosi di <i>una scheda di rilevazione di capacità e performance su base ICF</i> ed elabora una relazione iniziale, discussa e condivisa nel primo C.d.c	
Coordinatore di classe	Compila la <i>Scheda di rilevazione BES</i> e la consegna al Referente alunni con BES	Nel primo C.d.c. (Ottobre)

9. Progettazione dell'intervento educativo - didattico.

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?
C.d.C.	Propone un piano di studi adeguato alle potenzialità dell'alunno, sulla base delle osservazioni condotte e delle considerazioni del docente di sostegno	Nel primo C.d.c. (Ottobre)
GLO	Collabora alla redazione e/ o aggiornamento del Profilo di Funzionamento	Dopo accertamento di disabilità e al passaggio di ogni grado di istruzione
	Elabora e approva il P.E.I. definendo gli obiettivi e le strategie educative e didattiche utili al successo formativo dell'alunno. In caso di PEI differenziato i genitori devono dare assenso formale.	Di norma, entro la fine di Ottobre
Docente di sostegno	Deposita il PEI in originale in segreteria, inserendolo nel fascicolo personale dell'alunno e fornendone copia, su richiesta formale, alla famiglia. Inserisce il documento nell'apposita sezione del registro elettronico (visibile solo ai docenti del Cdc)	Entro la fine di Novembre

10. Attuazione dell'intervento didattico - educativo

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?
Docente di sostegno	Si relazione con il CdC per monitorare l'andamento didattico dell'alunno. Tiene i rapporti con la famiglia, operatori ASL, assistenti. Svolge funzione di sostegno per l'intero gruppo classe.	Durante tutto l'anno
Docenti del C.d.C.	Attuano le attività e le strategie programmate nel P.E.I.	Durante tutto l'anno

11. Verifica e valutazione intermedia

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?

Docente di sostegno	Compila la <i>Scheda di monitoraggio e verifica intermedia PEI</i> per dare conto dell'evoluzione del processo di apprendimento dell'alunno rispetto al programma intrapreso e all'adeguatezza degli obiettivi e delle strategie adottate, ponendola all'attenzione del CdC	Al termine del primo quadrimestre
Docenti del CdC	Valutano l'andamento didattico disciplinare rispetto alle attività programmate nel PEI ed eventuali modifiche da apportare	
GLO	Verifica e analizza in itinere i risultati ottenuti e procede a modificare il P.E.I. in caso di scostamento significativo tra gli obiettivi programmati e gli obiettivi raggiunti	Febbraio o quando se ne ravvisa la necessità

12. Verifica e valutazione finale

SOGGETTI <i>Chi?</i>	AZIONI <i>Cosa?</i>	TEMPI <i>Quando?</i>
Docente di sostegno	Redige la <i>relazione finale</i> sull'esecuzione del PEI con la collaborazione dei docenti curricolari	Al termine dell'anno scolastico
C.d.C.	Verifica e valuta i risultati conseguiti dall'alunno	Scrutinio secondo quadrimestre
	Redige la <i>relazione di presentazione</i> relativa agli alunni disabili e prepara il <i>fascicolo riservato</i> da allegare al Documento del 15 Maggio (Solo per le classi V)	Entro il 15 maggio
GLO	Verifica e valuta il percorso formativo svolto.	Maggio
	Elabora una proposta per l'anno scolastico successivo con l'indicazione delle risorse necessarie (ore di sostegno, assistenti/educatori, trasporto, ecc)	

Documenti e Strumenti per l'inclusione

✓ **PROFILO DI FUNZIONAMENTO (PF)**

Il Profilo di Funzionamento consente di descrivere il funzionamento delle persone secondo il modello bio-psico-sociale sulla base della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il Profilo, previsto dal D.Lgs 66/2017, sostituisce e comprende la Diagnosi Funzionale (DF) e il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) di ogni studente/studentessa. È il documento propedeutico alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale e definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica.

È redatto a seguito di presentazione della certificazione di disabilità da parte dei genitori, a cura dell'unità di Valutazione Multidisciplinare con la collaborazione dei genitori dell'alunno, nonché, nel rispetto del diritto di autodeterminazione, nella massima misura possibile, dello studente con disabilità, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico della scuola.

Il documento è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

✓ PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)

Il PEI descrive il progetto per il singolo studente, elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione tenendo conto dell'accertamento della condizione di disabilità e del profilo di funzionamento ed avendo particolare riguardo dei facilitatori e delle barriere secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base dell'ICF. Il documento:

- individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzazione di un ambiente di apprendimento idoneo al soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;
- indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale.

Il Piano educativo individualizzato è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Nell'ambito del PEI sono previsti interventi didattico-educativi diversificati nel rispetto delle reali esigenze di ciascuno studente ed orientati sui seguenti tipi di percorsi:

- **curricolare o equipollente**, che permette all'alunno di seguire un programma ordinario, uguale a quello della classe, o ad esso globalmente riconducibile basato sui contenuti essenziali delle discipline (obiettivi minimi). Un elemento importante del Piano Educativo Individualizzato degli studenti che seguono una programmazione equipollente è la definizione dei criteri o dei metodi di valutazione. Entrambi i percorsi portano al conseguimento del titolo legale di studi (Diploma).
- **differenziato**, con una programmazione significativamente diversa da quella della classe, finalizzata al conseguimento di obiettivi didattici non riconducibili ai traguardi di apprendimento Ministeriali e che conduce ad un attestato di credito formativo. I docenti devono stabilire i livelli essenziali delle competenze e delle abilità di base in relazione alle reali capacità dello studente e indicare i contenuti ritenuti più adeguati.

La scelta di una programmazione differenziata va concordata con la famiglia. Qualora la famiglia non condivida questa scelta, lo studente non può essere considerato in situazione di disabilità ai fini di una valutazione.

Nel PEI e nella relazione finale saranno descritti il percorso e i risultati raggiunti in modo che, anche nel passaggio all'anno successivo o all'eventuale cambiamento di indirizzo scolastico, le informazioni definiscano le abilità e le competenze raggiunte dello studente

È possibile passare nel percorso scolastico da una programmazione differenziata ad una normale senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti, se il Consiglio di Classe riscontra che l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dalle indicazioni nazionali o globalmente corrispondenti.

Indicazioni per le prove INVALSI

Le classi seconde della scuola secondaria di II grado sono chiamate a sostenere le prove Invalsi di Italiano, Matematica e di lingua inglese.

Il D. Lgs n. 62, 13 aprile 2017 introduce le prove INVALSI nel quinto anno e dispone che anche gli studenti con disabilità devono partecipare alle prove previste come prerequisito di ammissione agli Esami di Stato conclusivi del percorso di studi.

Si sottolinea che le prove INVALSI non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma al monitoraggio dei livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico, nel suo insieme e nelle sue articolazioni.

Le esigenze degli allievi con disabilità sono molteplici e difficilmente individuabili a priori in modo completo ed esaustivo. Da ciò discende che la valutazione del singolo caso può essere effettuata in modo soddisfacente solo dal Dirigente scolastico che conosce esattamente la situazione del singolo studente e, pertanto, può adottare tutte le misure idonee per coniugare, da un lato, le necessità di ogni allievo e, dall'altro, il regolare svolgimento delle prove per gli altri studenti, senza che per questi ultimi venga modificato il protocollo di somministrazione standard che è garanzia fondamentale per assicurare l'affidabilità delle rilevazioni INVALSI. Qualunque sia la tipologia di disabilità di un alunno, essa deve essere segnalata sulla Scheda risposta dei singoli studenti, barrando l'opzione più appropriata fra quelle indicate (disabilità intellettiva, sensoriale, motoria, altro). Ciò consente di considerare a parte i risultati degli alunni disabili e di non farli rientrare nell'elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri alunni.

Il MIUR fornisce annualmente, tramite Note esplicative, espresse indicazioni operative per gli alunni con disabilità.

Attualmente è prevista l'attribuzione di misure dispensative/compensative la cui definizione è competenza e responsabilità del Dirigente scolastico che prevede alla loro indicazione nell'Elenco studenti elettronico in coerenza con quanto previsto dal PEI.

È rimessa quindi al giudizio della singola scuola la decisione di far partecipare o meno alle prove INVALSI (e se sì con quali modalità) gli alunni con certificazione di disabilità intellettiva (o di altra disabilità grave), seguiti da un insegnante di sostegno. In particolare, la scuola può:

- 1) non far partecipare alle prove gli alunni con disabilità intellettiva o altra disabilità grave, impegnandoli nei giorni delle prove in un'altra attività;
- 2) farli partecipare insieme agli altri studenti della classe, purché sia possibile assicurare che ciò non modifichi in alcun modo le condizioni di somministrazione, in particolare se si tratta di classi campione.

La scuola può, inoltre, predisporre proprie prove per gli allievi disabili in formato cartaceo o elettronico (su piattaforma della scuola) i cui dati NON devono essere trasmessi a INVALSI.

Lo studente con disabilità che svolge le prove ha diritto all'utilizzo di strumenti compensativi se concretamente idonei al superamento delle specifiche disabilità:

- sintetizzatore vocale che legge quanto visualizzato sullo schermo
- tempo aggiuntivo (15 minuti per ciascuna prova)
- utilizzo della calcolatrice e del dizionario (ammessi senza comunicazione di tale misura compensativa all'INVALSI)
- adattamento prova (Braille)

Si riporta di seguito la [tabella di sintesi relativa alle modalità per la partecipazione alle prove INVALSI degli studenti con disabilità](#) (Nota MIUR 20.03.2017)

	Tipologia disabilità	Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure
Disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 commi 1, 3 della Legge 104/99	Disabilità intellettiva	Decide la scuola	NO	Tempi più lunghi e strumenti tecnologici (art. 16 c. 3 L. 104/92) Decide la scuola
	Disabilità sensoriale e motoria	SI	SI	Decide la scuola
	Altra disabilità	Decide la scuola	NO (salvo diversa richiesta della scuola)	Decide la scuola

Indicazioni per l'Esame di Stato

L'Esame di Stato ha come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo (art.1 L.n.425/1997); esso, pertanto, anche per i candidati con disabilità, deve costituire l'occasione per un obiettivo accertamento delle conoscenze, competenze e capacità acquisite. In questa prospettiva, l'obiettivo di non svalutare i titoli di studio si deve coniugare con quello di realizzare un esame che sia un corretto coronamento del curriculum scolastico.

Al fine di consentire alla Commissione d'esame di operare correttamente, il Consiglio di classe deve predisporre la documentazione relativa ai singoli candidati in situazione di handicap, tra cui il PEI e il programma didattico svolto.

Le informazioni relative agli studenti con disabilità sono assolutamente riservate e, per tale motivo, nel Documento del 15 Maggio si dovrà evidenziare solo la presenza di alunni disabili, nella sezione relativa al profilo generale della classe.

Tutte le altre le informazioni relative agli alunni disabili vanno invece inserite in un **fascicolo riservato**, allegato al Documento della classe di appartenenza, ma non pubblicato o affisso all'albo. Tale allegato va esclusivamente consegnato alla Commissione degli Esami di Stato, con lo scopo di dare un profilo chiaro della situazione dello studente e fornire tutte le indicazioni necessarie per il sereno svolgimento dell'esame e valutare al tempo stesso, in modo appropriato, le sue conoscenze, competenze e capacità.

Nel FASCICOLO RISERVATO il Consiglio di classe inserisce il PEI, il programma didattico svolto, le prove di simulazione per l'esame di Stato e la **relazione di presentazione** dello studente che deve contenere:

- a. I Dati Anagrafici
- b. La descrizione del deficit e dell'handicap con riferimento al profilo di funzionamento;
- c. La descrizione del percorso realizzato dall'alunno e in particolare:
 - conoscenze, competenze e capacità raggiunte;
 - difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate;
 - discipline per le quali sono stati adottati particolari metodologie, strategie e criteri didattici;
 - percorsi equipollenti eventualmente svolti;
 - attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline, stage, rappresentazioni, percorsi di alternanza scuola lavoro, ecc;
 - risorse utilizzate (Docente di sostegno, assistente, ausili, tecnologie, ecc);
 - qualsiasi altra informazione che il C. di c. ritenga utile far pervenire alla Commissione.

4. L'esposizione delle modalità di formulazione e realizzazione delle prove per le valutazioni e precisamente: con quali tecnologie, strumenti, modalità, contenuti, assistenza (docente di sostegno, docente di classe, assistente educativo). Devono essere descritti i criteri utilizzati per la valutazione allegando le griglie di valutazione da adottare.

5. Eventuali richieste per l'esame, al fine di consentire lo svolgimento delle prove nel modo più omogeneo rispetto alle verifiche effettuate durante l'anno: prove equipollenti, tempi più lunghi, assistenza e con quali compiti in relazione a quale prova d'esame, allegando, eventualmente, le prove sostenute nel corso dell'anno.

La Commissione, esaminata la documentazione fornita dal Consiglio di classe, predispone le prove di Esame coerenti con il percorso educativo-didattico svolto dal candidato, avvalendosi anche di personale esperto (docente di sostegno che ha seguito l'alunno durante l'anno scolastico), nominato dal Presidente della Commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe.

L'OM n. 205 dell'11 marzo 2019 disciplina gli esami di Stato degli allievi disabili all'articolo 20 e fa una distinzione tra alunni che hanno seguito una programmazione personalizzata ma comunque coerente con quella della classe (ad esempio per obiettivi minimi per tutte o alcune discipline) e alunni che hanno seguito una programmazione differenziata. In particolare:

- per gli alunni che hanno seguito una **programmazione individualizzata** ma attinente a quella della classe con **obiettivi riconducibili alle indicazioni ministeriali**, qualora se ne ravvisi la necessità, vengono presentate **prove equipollenti** a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, realizzate anche in tempi più lunghi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, più adeguati alle capacità e personalità dell'allievo, ma comunque atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo **diploma**.
- per gli alunni che hanno seguito una **programmazione differenziata** vengono elaborate **prove differenziate** e sono valutati con l'attribuzione di voti relativi unicamente al PEI. Qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute, rapportati in quarantesimi. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Detti alunni non conseguono il diploma ma, anche nel caso non partecipino agli Esami (D.lgs. n. 62/2017), ottengono **un attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.

Per tutti gli alunni con disabilità non è previsto il sorteggio della busta contenente il materiale dal quale trarre spunto per avviare una trattazione a carattere pluridisciplinare. In pratica per gli alunni DVA non è prevista la predisposizione delle buste né tanto meno il sorteggio: sarà la commissione a proporre il materiale in coerenza con il PEI di ciascuno.


Per tutti i candidati il riferimento all'effettuazione delle prove equipollenti o differenziate va indicato solo nell'attestazione di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 323/1998 e non nei tabelloni affissi all'Albo dell'Istituto.

Le prove equipollenti

Equipollenza significa usare metodi diversi per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi; più precisamente con prove equipollenti si intende:

- ✓ la stessa prova proposta alla classe (o, in sede di esame di Stato, la prova inviata dal Ministero) svolta con **mezzi diversi** (computer, Braille, linguaggio dei segni, ecc.)
- ✓ la stessa prova proposta alla classe (o, in sede di esame di Stato, la prova inviata dal Ministero) con concessione di **tempi più lunghi**
- ✓ la stessa prova proposta alla classe (o, in sede di esame di Stato, la prova inviata dal Ministero) elaborata con **modalità diverse** (risposte vero/falso, domande a scelta multipla ecc.)
- ✓ una prova con **contenuti culturali diversi** rispetto ai contenuti inseriti nella prova proposta alla classe (nel caso di esame di Stato, quindi, la prova non sarà quella inviata dal Ministero, ma sarà di un elaborato preparato dalla Commissione d'esame, sulla base delle indicazioni fornite dal consiglio di classe, contenute nella relazione allegata al documento del 15 maggio)
- ✓ Un ulteriore significato di equipollenza implica la sostituzione di prove orali con prove scritte e viceversa: si utilizza cioè una **modalità di comunicazione/espressione diversa** per accertare gli stessi obiettivi

Si riporta di seguito lo schema sinottico relativo agli Esami di stato per alunni con disabilità



AREA 2 – DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

Principali Caratteristiche

I disturbi evolutivi dello sviluppo sono condizioni con correlazione neurologica che possono interferire con l'acquisizione, la ritenzione o l'applicazione di abilità specifiche o serie di informazioni. Possono comportare disfunzioni dell'attenzione, della memoria, della percezione, del linguaggio, della capacità di risolvere i problemi o dell'interazione sociale.

Tali disturbi possono essere lievi e di facile gestione mediante interventi educativi e comportamentali oppure più gravi, nel qual caso i soggetti che ne sono affetti richiedono maggiore assistenza.

I disturbi evolutivi specifici comprendono, oltre i disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.), per la comune origine nell'età evolutiva, anche altre tipologie di disturbi:

✚ Per **Disturbi Specifici dell'Apprendimento**, indicati con l'acronimo **DSA**, si intende una categoria diagnostica che riguarda i disturbi delle abilità scolastiche. Nella letteratura scientifica di lingua inglese i DSA sono definiti «*Learning Disabilities*» o «*Specific Learning Disorders*», cioè disabilità dell'apprendimento che incidono pesantemente sulla vita e sulla carriera scolastica.

La Consensus Conference dell'Istituto Superiore di Sanità (CC-ISS, 2011) definisce i DSA «disturbi che coinvolgono uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi infatti interessano le competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- *Dislessia*, disturbo nella lettura
- *Disortografia*, disturbo nella scrittura
- *Disgrafia*, disturbo nella grafia
- *Discalculia*, disturbo nelle abilità di numero e di calcolo

“La dislessia si manifesta attraverso una minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, alla classe frequentata, istruzione ricevuta [...]. Il disturbo specifico di scrittura si definisce disgrafia o disortografia, a seconda che interessi rispettivamente la grafia o l'ortografia: la prima si riferisce al momento motorio-esecutivo della prestazione, la seconda, invece, riguarda l'utilizzo, in fase di scrittura, del codice linguistico in quanto tale [...].

La discalculia riguarda le abilità di calcolo sia nella componente dell'organizzazione della cognizione numerica (quantificazione, seriazione, comparazione, scomposizione e composizione di quantità, strategie di calcolo a mente) sia in quella delle procedure esecutive del calcolo (lettura e scrittura dei numeri, incolonnamento [...], algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.” (MIUR, Linee guida, 2011, p. 4).

Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono fragilità di origine neurobiologica; allo stesso tempo hanno matrice evolutiva e si mostrano come un'atopia dello sviluppo, modificabili attraverso interventi mirati. Posto nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, infatti, il discente può raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti.

È da notare, inoltre (e ciò non è affatto irrilevante per la didattica), che gli alunni con DSA sviluppano stili di apprendimento specifici, volti a compensare le difficoltà incontrate a seguito del disturbo.

✚ Per **Disturbi Evolutivi Specifici non DSA**, si intendono i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio (*disturbi specifici del linguaggio* o, più in generale, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale) o, al contrario, nelle aree non verbali (come nel caso del *disturbo della coordinazione motoria*, della *disprassia*, del *disturbo non verbale* o – più in generale - di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno) o di altre problematiche

severe che possono compromettere il percorso scolastico (come per es. un *disturbo dello spettro autistico lieve*, qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104) ricomprendendo (per la comune origine nell'età evolutiva) anche il *Disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)* e il *funzionamento intellettivo limite* che può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.

In questa area possono, inoltre, essere ricompresi anche altri disturbi, non espressamente menzionati nella Dir. Min. 27/12/ 2012, che con notevole frequenza sono in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: *disturbo oppositivo provocatorio (DOP)*, *disturbo della condotta (DC)*, *disturbi d'ansia*, *disturbi dell'umore, etc*

Normativa di Riferimento

Legge n. 170, 8/10/2010 “Nuove norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in ambito scolastico”

Decreto Ministeriale n. 5669, 12 luglio 2011, Decreto attuativo della Legge n.170/2010.

Linee guida 12 luglio 2011, per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento

Legge n. 53, 28 marzo 2003, “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”

DPR n. 275, 8 marzo 1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”.

Decreto MIUR n. 297, 17 aprile 2013 “Linee guida per la predisposizione dei protocolli regionali per le attività di individuazione precoce dei casi sospetti di DSA.”

DPR n. 122, 22 giugno 2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia”

Circolare Ministeriale n. 1395, 20 marzo 2012 “Piano didattico personalizzato per alunni con ADHD”

Circolare Ministeriale n. 8, 6 marzo 2013 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative”

Nota MIUR n. 2563, 22/11/2013 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013/14 - Chiarimenti”

Nota MIUR n. 4089, 15 giugno 2004 “ Disturbo di deficit di attenzione e iperattività”

Individuazione

I Disturbi Evolutivi Specifici, di norma, vengono individuati sulla base di specifica certificazione (*certificazione specialistica ai sensi della L. 107/2010* per i DSA o *diagnosi clinica con profilo funzionale* per gli altri DSE), rilasciata da strutture sanitarie pubbliche o accreditate, presentata dalla famiglia al momento dell'iscrizione. Nel caso in cui i docenti, nello svolgimento delle normali attività didattiche, dovessero riscontrare evidenze di un possibile disturbo evolutivo, non riconosciuto o non manifestato durante il percorso scolastico precedente e, quindi, in assenza di certificazione, provvedono a darne segnalazione al coordinatore di classe e al Referente alunni con BES per attivare la seguente procedura:

- ulteriore osservazione, da parte dell'intero consiglio di classe, delle prestazioni nei vari ambiti interessati dal disturbo, anche mediante apposita *griglia osservativa*;
- attivazione di percorsi didattici mirati al recupero e/o potenziamento delle difficoltà, da parte dei docenti della classe, messi in atto per un determinato periodo;
- verificata la persistenza delle difficoltà, sarà necessario comunicare alla famiglia quanto riscontrato al fine di sollecitare l'attivazione di un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti.

Si sottolinea che:

- La diagnosi, senza certificazione, rilasciata da soggetti privati non accreditati non è ritenuta valida ai fini del riconoscimento del diritto di attuazione della L. 170/10 per alunni con DSA
- La diagnosi di DSA deve essere tempestiva e prodotta in tempo utile per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste, quindi, di norma, non oltre il 31 marzo per gli alunni che frequentano gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico
- La diagnosi è valida per l'intero ciclo scolastico, ma è necessario aggiornare il profilo di funzionamento al passaggio da un ciclo scolastico all'altro e comunque, di norma, non prima di tre anni dal precedente e ogni qualvolta sia necessario modificare l'applicazione degli strumenti didattici e valutativi necessari, su segnalazione della scuola alla famiglia o su iniziativa della famiglia.

In ogni caso, *“Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso”* (C. M. n. 8 del 6 marzo 2013).

Procedura di Accoglienza per Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici

L'accoglienza e l'inserimento degli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici prevede le seguenti fasi di attuazione:

1. Orientamento in entrata

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?
Famiglia	Visita la scuola e può avere un colloquio con il referente per l'orientamento e il Referente alunni con BES, per conoscere l'offerta formativa dell'Istituto e fare presente eventuali situazioni di disagio o difficoltà.	Nei giorni dell'Open Day (dicembre/gennaio)

2. Iscrizione e raccolta documentazione

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?
Famiglia	Compila il modulo di iscrizione on-line barrando la casella DSA se l'alunno è certificato in base alla L. 170/2010	Entro il termine stabilito dal Ministero
	Consegna in segreteria la documentazione: - certificazione specialistica e/o diagnosi clinica - PDP dell'anno scolastico precedente	Entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni
Ufficio di segreteria	Protocollo tutta la documentazione e prepara il "Fascicolo personale" dell'alunno	Entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni
	Comunica l'avvenuta iscrizione al Dirigente Scolastico e al Referente alunni con BES	Dopo aver ricevuto la documentazione

3. Determinazione della classe

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?
--------------------------	-------------------------	--------------------------

Dirigente scolastico Referente alunni con BES Commissione composizione classi	Determinano la sezione avendo cura di creare classi eterogenee con la presenza di un numero equilibrato di alunni con differenti specificità, tenendo presente i criteri stabiliti dal Collegio Docenti (ad esempio l'indice di complessità delle classi) e, se necessario, sentendo il parere degli specialisti	Luglio/Agosto
---	--	---------------

4. Pre-accoglienza – Raccolta informazioni

SOGGETTI <i>Chi?</i>	AZIONI <i>Cosa?</i>	TEMPI <i>Quando?</i>
Famiglia Studente Referente alunni con BES Coordinatore di classe	Partecipano ad incontri funzionali alla reciproca conoscenza e finalizzati a raccogliere tutte le informazioni utili a rendere efficace l'accoglienza dell'alunno e predisporre adeguati strumenti di intervento (PDP); le informazioni sono acquisite anche mediante l'utilizzo di <i>questionari</i> . Tutto il materiale raccolto durante il colloquio va inserito nel fascicolo personale dell'alunno per diventare base su cui organizzare il Piano Didattico Personalizzato	Settembre se la documentazione è stata acquisita prima dell'inizio dell'anno scolastico; entro 30 giorni dal protocollo per le diagnosi depositate in corso di anno scolastico; su richiesta dei soggetti coinvolti, per gli alunni già frequentanti dal precedente anno scolastico.

5. Accoglienza – Condivisione delle informazioni

SOGGETTI <i>Chi?</i>	AZIONI <i>Cosa?</i>	TEMPI <i>Quando?</i>
Referente alunni con BES Docenti del CdC	Condividono tutte le informazioni acquisite dall'esame della documentazione e dal primo colloquio informativo con la famiglia	Settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico o dopo l'acquisizione della documentazione

6. Inserimento - Analisi della situazione iniziale

SOGGETTI <i>Chi?</i>	AZIONI <i>Cosa?</i>	TEMPI <i>Quando?</i>
Docenti del CdC	Accolgono l'alunno del gruppo classe favorendone l'inclusione: presentazione degli alunni, compilazione del <i>Questionario accoglienza</i> , definizione delle caratteristiche del DES previa autorizzazione dei genitori e dello stesso alunno. Procedono all' osservazione sistematica per individuare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie didattiche adeguate alle caratteristiche dell'alunno certificato con DES. ▪ la presenza di alunni con DSA o altri Disturbi Evolutivi Specifici privi di documentazione clinica; per un'osservazione efficace si può fare riferimento alla <i>Griglia osservativa per la rilevazione di prestazioni atipiche</i> 	Settembre/ottobre

Coordinatore di classe	Compila la <i>Scheda di rilevazione BES</i> con l'indicazione delle modalità di intervento (PDP/altre azioni senza predisporre PDP) e la consegna al Referente alunni con BES	Nel primo C.d.c. (Ottobre)
	In caso di sospetto DES attiva la procedura di recupero/potenziamento per ridurre/superare le difficoltà e, eventualmente, avvia l'iter di approfondimento diagnostico informando la famiglia	Quando se ne ravvisa la necessità

7. Progettazione dell'intervento didattico.

SOGGETTI <i>Chi?</i>	AZIONI <i>Cosa?</i>	TEMPI <i>Quando?</i>
C.d.C.	Delibera e propone/aggiorna il Piano di Studi Personalizzato. Nel caso in cui non venga previsto un PDP dovrà comunque farsi carico delle difficoltà mostrate dall'alunno e personalizzare il piano di studi indipendentemente dalla sua formalizzazione annotando le azioni che i docenti decidono di mettere in atto. In presenza di certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento i docenti sono tenuti ad intervenire con la stesura del PDP.	Nel primo C.d.c. (Ottobre)
	Redige e approva il P.D.P con l'indicazione delle strategie di intervento didattico, i criteri di valutazione degli apprendimenti, gli strumenti compensativi e le misure dispensative. Il documento viene sottoscritto da tutti i docenti del Cdc e dal Dirigente scolastico.	Nel C. d. c. di Novembre
Coordinatore di classe	Motiva opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte (procedere/non procedere alla redazione/aggiornamento del PDP) sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso (C. M. n. 8 del 6 marzo 2013). Allega al PDP tale relazione.	
	Presenta il PDP alla famiglia e all'alunno per la condivisione e accettazione. Nel caso in cui non si trovi un accordo e la famiglia decida di non firmare il documento, è opportuno chiedere la motivazione, per iscritto, del diniego, protocollarla ed inserirla nel fascicolo personale dell'alunno, ma si procede, comunque, all'attivazione di un percorso non formalizzato, che rientra in una normale azione didattica e non richiede l'acquisizione di un'autorizzazione ufficiale da parte della famiglia.	Entro il primo trimestre scolastico per le certificazioni depositate prima dell'inizio dell'anno scolastico; entro 30 giorni dal protocollo per le diagnosi depositate in corso di anno scolastico e, comunque, entro il 31 marzo per l'applicazione del PDP nell'anno in corso.
	Protocollo e deposita il PDP in originale in segreteria, inserendolo nel fascicolo personale dell'alunno e fornendone copia, su richiesta formale, alla famiglia. Inserisce il PDP nell'apposita sezione del registro elettronico (visibile solo ai docenti del Cdc)	

8. Attuazione dell'intervento didattico - educativo

SOGGETTI <i>Chi?</i>	AZIONI <i>Cosa?</i>	TEMPI <i>Quando?</i>
Docenti del C.d.C.	Attuano le attività e le strategie programmate nel P.D.P. o gli interventi deliberati ma non formalizzati, monitorando l'efficacia delle misure adottate.	Durante tutto l'anno

9. Verifica e valutazione intermedia

SOGGETTI <i>Chi?</i>	AZIONI <i>Cosa?</i>	TEMPI <i>Quando?</i>
Docenti del CdC	Verificano e analizzano in itinere i risultati ottenuti e propongono la modifica del Piano in caso di inadeguatezza o inefficacia degli strumenti o strategie adottate.	Quando se ne ravvisa la necessità
	Compilano la "Scheda di monitoraggio e verifica PDP-docente disciplinare" per monitorare l'efficacia del Piano didattico personalizzato e il raggiungimento degli obiettivi prefissati; consegnano la scheda al coordinatore di classe.	Al termine del primo quadrimestre (Dopo gli scrutini)
Coordinatore di classe	Compila la "Scheda di monitoraggio e verifica PDP - coordinatore di classe" per rilevare difficoltà o incongruenze, presentare una sintetica valutazione dell'alunno e proporre un'eventuale modifica del PDP. Allega la scheda al PDP preservato nel fascicolo personale dell'alunno	

10. Verifica e valutazione finale

SOGGETTI <i>Chi?</i>	AZIONI <i>Cosa?</i>	TEMPI <i>Quando?</i>
C.d.C.	Verifica e valuta i risultati conseguiti dall'alunno	Scrutinio secondo quadrimestre
	Redige la <i>relazione di presentazione</i> degli alunni con DES e prepara il <i>fascicolo riservato</i> da allegare al Documento del 15 Maggio (Solo per le classi V)	Entro il 15 maggio

Documenti e Strumenti per l'inclusione

✓ DIAGNOSI CLINICA

Per "diagnosi" si intende un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie. A questo proposito si ricorda che in Italia soltanto gli psicologi e i medici possono rilasciare diagnosi cliniche. Nel caso di disturbi che non danno diritto all'attivazione della Legge 170/2010 (come per esempio disturbi del linguaggio, disturbi della coordinazione motoria, ecc.) si parla quindi di diagnosi e non di certificazione.

Per la qualificazione funzionale del disturbo e per comprendere meglio le caratteristiche del soggetto, la diagnosi clinica è completata dal profilo di funzionamento contenuto nella relazione clinica (Diagnosi funzionale), nella quale vengono riportate le valutazioni delle abilità fondamentali o complementari

(linguistiche, percettive, prassiche, visuomotorie, attentive, mnestiche), dei fattori ambientali e delle condizioni emotive e relazionali.

✓ CERTIFICAZIONE SPECIALISTICA

Per “certificazione” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni della Legge 170/2010, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalla suddetta legge e dalla normativa di riferimento (nota Miur 2563 del 22/11/2013).

✓ PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

Il PDP è il documento di programmazione con il quale la scuola definisce, monitora e documenta, secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze particolari, ciò al fine di garantire ad ognuno il successo formativo.

Il PDP, come previsto dalle Linee guida, deve contenere: dati anagrafici dell’alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate, Patto di corresponsabilità con la famiglia.

Per ciascuna disciplina vanno individuati gli obiettivi ed i contenuti fondamentali che l’allievo deve acquisire nell’anno scolastico. Vanno precisate le strategie metodologico-didattiche a lui più adatte, cioè che tengano conto dei suoi tempi di elaborazione, di produzione, di comprensione delle consegne. Inoltre, il volume delle attività di studio deve essere compatibile con le sue specifiche possibilità, capacità e potenzialità. Quindi saranno indicati anche la giusta quantità di compiti e di richieste in fase di verifica e l’uso di mediatori didattici che possono facilitarli l’apprendimento (immagini, schemi, mappe ...). Devono essere precisate le modalità di verifica (per es., tempi più lunghi per le prove scritte; testo della verifica scritta in formato digitale; riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte; interrogazioni programmate con supporto di mappe, cartine, immagini, ecc.; prove orali per compensare le prove scritte, ...) e i criteri di valutazione (per es. non valutazione degli errori ortografici; valutazione delle conoscenze e non delle carenze; valutazione attenta più ai contenuti che alla forma).

Si ribadisce che, anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno diritto alla certificazione di DSA, il C.d.C è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione sulla base di ben fondate motivazioni pedagogiche e didattiche.

Il PDP viene sottoscritto dal Consiglio di classe, dalla famiglia, dall’alunno (qualora fosse maggiorenne) e dal Dirigente scolastico. La sottoscrizione del Piano Didattico Personalizzato sottolinea la corresponsabilità educativa nel percorso dell’alunno: la firma del Dirigente scolastico sancisce l’applicazione della normativa, la firma di tutti i docenti sottolinea la responsabilità nella scelta e nell’attuazione di strategie didattiche inclusive e di forme di valutazione adeguate e la firma della famiglia dichiara la corresponsabilità nella stesura e nell’applicazione del documento stesso.

I DSA e le lingue straniere

L’Istituto “G. V. Gravina” attua ogni strategia didattica per consentire l’apprendimento delle lingue straniere nel rispetto dei seguenti criteri:

- ✓ privilegiare l’espressione orale;
- ✓ ricorrere agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune;

- ✓ progettare, presentare e valutare le prove scritte secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

A) Dispensa dalle prestazioni scritte nelle lingue straniere (in corso d'anno scolastico e in sede di Esami di Stato).

Per gli alunni con DSA è ammessa la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera, ma può essere concessa solo se ricorrono tutte le tre condizioni seguenti:

1. certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
2. richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia;
3. approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica.

Quando si è dispensati dalla prova scritta di inglese, si dà luogo ad una prova alternativa, solitamente orale. In sede di Esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali (sostitutive delle prove scritte) sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe.

B) Esonero dall'insegnamento delle lingue straniere

Casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di classe, possono essere esonerati dallo studio della disciplina e, nel corso di esame conclusivo, non sostenere in alcun modo la prova in questione.

A tal punto si rientra nell'ambito del Piano di studi "differenziato", che non dà diritto al conseguimento del titolo di studio, ma al solo rilascio dell'attestazione dei crediti formativi.

Indicazioni per le prove INVALSI

Ogni anno l'INVALSI pubblica un'apposita nota sullo svolgimento delle prove di rilevazione e valutazione del sistema scolastico, in cui viene disciplinato anche lo svolgimento delle prove per gli alunni con Disturbi Evolutivi Specifici.

Le prove INVALSI, che si svolgono in ottemperanza alla Direttiva MIUR 85/2012 e al DPR 80/2013, rispondono ad una ben precisa responsabilità di ogni istituzione scolastica: raggiungere gli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale, attraverso il proprio curriculum di scuola.

Tali prove non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico; pertanto i risultati di tali prove non verranno, in alcun modo, presi in considerazione nella scheda di valutazione e non faranno media con le altre prove di verifica effettuate nel corso del secondo quadrimestre da ciascun alunno.

Le classi coinvolte nella rilevazione nazionale INVALSI sono, oltre alle classi della scuola primaria, le classi seconde della secondaria di secondo grado che sono chiamate a sostenere prove in Italiano, Matematica e in lingua inglese.

Il D. Lgs n. 62, 13 aprile 2017 introduce le prove INVALSI nel quinto anno e dispone che anche gli studenti con BES devono partecipare alle prove previste come prerequisito di ammissione agli Esami di Stato conclusivi del percorso di studi.

Per la partecipazione degli studenti con Disturbi Evolutivi Specifici alle prove INVALSI si rimanda alla tabella riportata di seguito (Nota MIUR 20.03.2017):

	Tipologia DES	Svolgimento prove INVALSI	Inclusione dei risultati nei dati di classe e di scuola	Strumenti compensativi o altre misure
Disturbi Evolutivi Specifici (con certificazione o diagnosi)	DSA certificati ai sensi della Legge 170/2010	Decide la scuola	SI	Decide la scuola
	Diagnosi di: - ADHD - Borderline cognitivi - Altri Disturbi Evolutivi Specifici	SI	SI	Decide la scuola

Lo studente con Disturbi Evolutivi Specifici che svolge le prove ha diritto all'utilizzo delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel Piano Didattico Personalizzato, impiegati durante l'anno scolastico, se concretamente funzionali allo svolgimento delle prove e ad usufruire, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte (15 minuti a prova). L'utilizzazione di strumenti compensativi non deve comunque pregiudicare la validità delle prove scritte.

Per gli alunni con DSA, dispensati dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline; per gli alunni con DSA, esonerati dall'insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione.

In ogni caso, anche gli alunni che non sostengono le prove INVALSI di inglese hanno diritto all'ammissione agli Esami di stato.

Prima dello svolgimento delle prove, la scuola deve indicare nell'area riservata al Dirigente scolastico per quali alunni sono previsti eventuali strumenti compensativi o misure dispensative, in riferimento all'articolo 11 del Decreto legislativo n. 62/2017.

Indicazioni per l'Esame di Stato

Per gli alunni con DSA o altri Disturbi Evolutivi Specifici devono essere fornite dal Consiglio di classe utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.

A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio di cui al DPR n.323 del 1998 il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione predisposta ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011.

Il Documento del 15 maggio, in quanto documento accessibile a tutti, non deve contenere informazioni che possano discriminare gli studenti. Per tale ragione, nel Documento è importante fare riferimento solo alla presenza di alunni con DES, senza riportare alcuna informazione aggiuntiva all'interno dell'elenco alfabetico dei candidati.

Le informazioni utili alla commissione esaminatrice per l'espletamento delle prove dovranno pertanto essere riportate nell'**allegato riservato** che non sarà pubblicato, né affisso all'albo ma messo nella documentazione della classe da consegnare al Presidente della Commissione con lo scopo di presentare un profilo chiaro della situazione di ogni studente con DES e di fornire tutte le indicazioni necessarie per lo svolgimento sereno dell'esame.

Nell'ALLEGATO RISERVATO deve essere inserita la **relazione di presentazione dello studente** con DSA o altri disturbi evolutivi specifici e deve contenere:

- informazioni generali dello studente;
- sintesi della diagnosi (potenzialità evidenziate e fragilità);
- indicazioni sulla scolarità pregressa;

- metodologie messe in atto dal consiglio di classe e gli interventi di personalizzazione;
- tipologie di prima, seconda e terza prova svolte e allegare i testi al documento;
- tempi, modalità e griglie di valutazione per ciascuna delle tre prove e per il colloquio;
- indicazioni per lo svolgimento delle prove scritte ed orali.

La Commissione d'esame considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con Disturbi Evolutivi Specifici (DES) per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

Sarà possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio.

Nello **svolgimento delle prove scritte**, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale, 12 luglio 2011. A tali candidati potrà, pertanto essere **consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici** solo nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.


In particolare, si segnala l'opportunità di **prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari** per lo svolgimento delle prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della seconda prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

- I candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano sostengono **prove differenziate**, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nella attestazione e non nei tabelloni affissi all'Albo dell'Istituto.
- Per quanto riguarda i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di *seconda prova scritta* dovrà sottoporre i candidati medesimi a **prova orale sostitutiva della prova scritta**.

La Commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato, rispettivamente, allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine delle stesse o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio complessivo delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli.

Per i candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non è prevista la predisposizione delle buste né il sorteggio: sarà la commissione a proporre il materiale in coerenza con il PDP.

La Commissione deve inoltre tenere in considerazione le situazioni soggettive relative ai candidati con bisogni educativi speciali (compresi dunque gli alunni con disturbi evolutivi specifici non DSA), formalmente riconosciuti dal consiglio di classe. Per questi studenti **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e i con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.



AREA 3 – SITUAZIONI DI SVANTAGGIO E/O DISAGIO

Principali Caratteristiche

Con questa definizione la normativa fa riferimento a tutte quelle **situazioni**, che possono avere **carattere transitorio**, in cui gli alunni si trovino a vivere e dover affrontare problematiche connesse allo *svantaggio socio-economico, linguistico e culturale* (difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse) o a forme di *disagio comportamentale, relazionale, psicologico* (fragilità emotiva e psicologica o con particolari problemi di salute, quali problemi alimentari) o derivanti da particolari condizioni *fisico-biologiche* (malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti, gravi patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia prolungata oltre il periodo di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione, per l'aumentato rischio di infezioni).

Si tratta di situazioni molto eterogenee e che variano da caso a caso, connesse al vissuto personale, ai tratti soggettivi e al contesto familiare, sociale e culturale in cui l'alunno è inserito.

Vivere una situazione di svantaggio significa che l'alunno vive un'esperienza personale di fragilità emotiva e psicologica che condiziona le sue relazioni con l'ambiente, i contesti e le persone e che **può determinare, in ambito scolastico, varie criticità che possono esplicitarsi in un basso rendimento scolastico** rispetto alle reali capacità dell'alunno, **scarsa autostima, assenteismo o partecipazione passiva alle attività scolastiche, abbandono scolastico e/o frequenza del tutto incostante.**

Particolare è, inoltre, la situazione di **alunni stranieri neo-arrivati in Italia** o che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche, tra questi i minori esuli delle guerre la cui presenza nelle scuole italiane è divenuta negli ultimi tempi un fenomeno quantitativamente rilevante. L'essere esuli è una condizione che dura tutta la vita e in alcuni momenti del percorso scolastico possono emergere problemi e insicurezze che vanno letti alla luce del trauma di guerra.

La scuola deve garantire il diritto all'istruzione e all'inclusione agli alunni non di madrelingua italiana mettendo in atto attività di supporto allo studio e percorsi linguistici di italiano, contribuendo al loro pieno inserimento nel contesto socio-culturale del territorio e al senso di appartenenza alla comunità scolastica, cittadina e nazionale.

Si tratta di favorire lo scambio promuovendo la ricchezza insita nell'appartenenza a diverse culture ed educando tutti gli alunni ad essere "cittadini del mondo".

È importante, soprattutto per gli alunni che vivono la condizione dell'essere esule, tenere in debito conto i fattori di rischio e vulnerabilità per favorire il benessere degli alunni sin dal loro primo ingresso a scuola per una positiva esperienza scolastica.

In questo senso è necessario che la scuola sia preparata all'accoglienza dei minori esuli in Italia e costruisca strumenti utili, non solo per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, ma anche didattico e relazionale, a beneficio dei ragazzi e delle loro famiglie.

L'inserimento, e così anche l'eventuale passaggio tra ordini di scuola diversi sono rivestiti da caratteristiche peculiari che diversificano le attività che vi si svolgono e che necessitano di un'organizzazione articolata e continua in grado di soddisfare i diversi bisogni comunicativi degli alunni.

Il passaggio tra ordini e gradi di scuola è di per sé un momento di discontinuità che può essere particolarmente destabilizzante per gli alunni adottati, per una sensibile reattività ai cambiamenti, bassa autostima, timore di non essere accettati, o per la maggiore complessità delle richieste scolastiche, che possono aggiungersi a una incompleta padronanza delle abilità linguistiche necessarie all'apprendimento superiore e ai vissuti emotivi che caratterizzano la preadolescenza e l'adolescenza.

Le buone prassi messe in pratica in questo Istituto facilitano il progredire del percorso scolastico degli alunni adottati e consistono in:

- uno scambio di informazioni, concordato con la famiglia, tra docenti di ordini di scuola diversi negli incontri di continuità;
- la possibilità di familiarizzare con l'ambiente tramite visite alla scuola e incontri con gli insegnanti prima dell'inizio della frequenza;
- la cura dei rapporti scuola-famiglia per mezzo di incontri iniziali e in itinere atti a monitorare il percorso formativo dell'alunno e a favorire la comunicazione;
- l'attivazione tempestiva di interventi ad hoc in caso di difficoltà di apprendimento (potenziamento linguistico, acquisizione del metodo di studio, percorsi individualizzati secondo la normativa);
- attenzione al clima relazionale in classe con attività di sensibilizzazione all'accoglienza, la valorizzazione della diversità e all'inclusione.

Normativa di Riferimento

Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"

C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative"

Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali-chiarimenti"

DPR n. 275, 8 marzo 1999, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"

DM 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

DPR n. 394, art. 45, del 31 agosto 1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

C.M. n. 4233 del 19/02/2014 Trasmissione delle Linee guida per l'integrazione degli alunni stranieri

CM.n.24 Prot. n. 1148/A6-1 marzo 2006- "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri"

Nota MIUR 381 del 4 marzo 2021 "Accoglienza scolastica degli studenti Ucraini in esilio"

Testo Unico sull'immigrazione (art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Legge 13 Luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

Nota Miur 547 del 21 Febbraio 2014, Deroga all'obbligo scolastico di alunni adottati

Nota Miur n. 781 del 14.04.2022 "Accoglienza scolastica per gli studenti ucraini. Indicazioni operative"

D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato"

DPR n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia"

Nota MIUR Prot. n. 1586 del 11 marzo 2014 Indicazioni operative per la gestione degli interventi relativi alla scuola in ospedale e a domicilio.

C.M. n. 56 Prot. n. 591 del 4 luglio 2003 "La scuola in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare"

Linee guida MIUR dicembre 2003 "Il servizio di Istruzione domiciliare - Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado"

Nota prot. n.2939 del 28 aprile 2015 "Servizio di scuola in ospedale e a domicilio".

Individuazione

Non tutti i casi di svantaggio o disagio possono avere una causa sanitaria e quindi essere certificati; in mancanza di diagnosi cliniche occorre fare riferimento a situazioni oggettive, ad esempio a segnalazioni dei servizi sociali o della famiglia, a relazioni di uno specialista o allo status di alunni stranieri.

In mancanza di dati oggettivi la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 stabilisce che è discrezione del Consiglio di classe stabilire se l'alunno versi in un caso di svantaggio o disagio, eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti; tale scelta va sempre verbalizzata e motivata.

Il Consiglio di classe, in base all'osservazione pedagogica e alla raccolta di informazioni sugli aspetti cognitivi, comportamentali e relazionali degli studenti, ha l'opportunità di riconoscere quello o quegli studenti che, per determinate condizioni sociali o ambientali, necessitano di attenzioni educativo/didattiche specifiche.

Riconoscendo la situazione di svantaggio il Consiglio di classe, non solamente rileva i bisogni educativi della situazione, ma progetta le azioni educativo/didattiche mirate a supportarlo e a favorirne il processo di crescita. È necessario, quindi, comprendere perché lo studente è in difficoltà e quali possono essere le risorse e le potenzialità su cui innestare un percorso individualizzato e personalizzato, eventualmente formalizzato in un PDP la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.

Non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche.

È opportuno che il Consiglio di classe nella sua autonomia individui degli indicatori per la rilevazione dello svantaggio al fine di evitare la sottovalutazione del caso oppure un'interpretazione legata a letture individuali. L'assunzione del parere di uno specialista, quale lo psicologo scolastico, favorisce una comprensione più approfondita e completa della situazione personale e socio/ambientale dello studente. Lo specialista può essere di supporto al Consiglio di classe sia nella fase di preparazione di strumenti di osservazione da utilizzare in classe che nella fase di individuazione di metodologie didattiche che sostengano il percorso personalizzato.

Il Liceo G. V. Gravina ha adottato una *Griglia di osservazione sistematica* predisposta per l'individuazione di aree relative ai Bisogni Educativi Speciali.

La **procedura da seguire nel caso un docente individui in un alunno delle difficoltà o delle condizioni di rischio**, non ancora segnalate o documentate, che rientrino nell'ambito delle situazioni di svantaggio e/o disagio, è la seguente:

1. Segnalare l'alunno al coordinatore della classe;
2. Avviare una **osservazione sistematica**, da parte dell'intero Consiglio di Classe, delle prestazioni e atteggiamenti dell'alunno nei vari ambiti educativi, anche mediante apposita *Griglia di osservazione*, che evidenzii eventuali risultati anomali o negativi;
3. Condividere con tutti i docenti del Consiglio di Classe i risultati acquisiti e delineare la situazione dello studente;
4. Valutare il caso come BES, considerando se: la situazione comporta un ostacolo all'apprendimento e alle relazioni sociali, genera ulteriori problematiche comportamentali, un intervento con misure e strumenti specifici può essere efficace;
5. Qualora il Consiglio di classe concordi nel ritenere l'alunno con bisogni educativi speciali, informerà la Referente per l'inclusione anche mediante la compilazione della *Scheda rilevazione BES*;
6. Il Coordinatore di classe contatta la famiglia per comunicare quanto riscontrato e per definire ulteriori approfondimenti.

In ogni caso, *“il Consiglio di classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso”* (C. M. n. 8 del 6 marzo 2013).

Procedura di Accoglienza per Alunni in Situazioni di Svantaggio e/o Disagio

L'accoglienza e l'inserimento degli alunni in situazione di svantaggio e/o disagio prevede le seguenti fasi di attuazione:

1. Iscrizione e raccolta documentazione

SOGGETTI <i>Chi?</i>	AZIONI <i>Cosa?</i>	TEMPI <i>Quando?</i>
Famiglia	<p>Compila il modulo di iscrizione on-line e consegna in segreteria la documentazione (se presente):</p> <ul style="list-style-type: none"> - segnalazione dei Servizi sociali o relazioni di uno specialista o altra documentazione idonea ad accertare lo status di BES - per gli alunni stranieri: permesso di soggiorno, documenti scolastici attestanti gli studi compiuti nel Paese d'origine, altri documenti di routine 	Entro il termine stabilito dal Ministero
Ufficio di segreteria	<p>Protocolla tutta la documentazione e prepara il "Fascicolo personale" dell'alunno</p>	Entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni
	<p>Comunica l'avvenuta iscrizione al Dirigente Scolastico e alla Referente per gli alunni con BES</p>	Dopo aver ricevuto la documentazione

2. Pre-accoglienza – Raccolta informazioni

SOGGETTI <i>Chi?</i>	AZIONI <i>Cosa?</i>	TEMPI <i>Quando?</i>
<p>Famiglia</p> <p>Referente alunni con BES</p>	<p>Partecipano ad incontri funzionali alla reciproca conoscenza e finalizzati a raccogliere tutte le informazioni utili a rendere efficace l'accoglienza dell'alunno e predisporre adeguati strumenti di intervento.</p> <p>In particolare, per gli studenti stranieri occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ raccogliere informazioni relative alla situazione familiare, al percorso scolastico dello studente e al livello di conoscenza dell'italiano, ai suoi bisogni educativi, gli interessi e altre notizie ed elementi utili alla conoscenza. Per una definizione efficace delle informazioni si può utilizzare la <i>Scheda di rilevazione situazione alunni stranieri e loro bisogni educativi</i>; ▪ informare la famiglia e lo studente che lo stesso deve essere sottoposto a test per l'accertamento effettivo del livello di competenza linguistica dell'italiano come L2 ▪ illustrare alla famiglia le risorse e gli strumenti disponibili volti a facilitare l'inserimento degli alunni esuli 	<p>Settembre prima dell'inizio dell'anno scolastico o all'arrivo dell'alunno in Italia</p>

3. Determinazione della classe

SOGGETTI <i>Chi?</i>	AZIONI <i>Cosa?</i>	TEMPI <i>Quando?</i>
Dirigente scolastico Referente alunni con BES Commissione composizione classi prime	<p>Determinano la sezione avendo cura di creare classi eterogenee con la presenza di un numero equilibrato di alunni con differenti specificità, tenendo presente i criteri stabiliti dal Collegio Docenti (ad esempio l'indice di complessità delle singole classi e la ripartizione omogenea tra le classi per evitare, ad esempio, la formazione di classi a predominanza di alunni con BES).</p> <p>Gli alunni stranieri devono essere inseriti in una classe corrispondente all'età anagrafica. La legge prevede che si possa derogare tenendo conto (DPR 394/99, art.45):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dell'ordinamento degli studi nel Paese d'origine dell'alunno, che può determinare l'iscrizione in una classe immediatamente inferiore o superiore; 2. dell'accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno (ma la mancata competenza linguistica non può assolutamente determinare l'iscrizione dello studente in una classe inferiore); 3. del titolo di studio posseduto dallo studente. <p>In caso di carenza di documentazione che attesti gli studi in corso (per es. studenti esuli di guerra), la scuola valuterà ciascuna situazione sulla base di elementi conoscitivi a disposizione considerando l'inserimento nella classe corrispondente al percorso scolastico precedente al fine di dare continuità, per quanto possibile, agli apprendimenti eventualmente interrotti.</p>	Luglio/Agosto

4. Accoglienza – Condivisione delle informazioni

SOGGETTI <i>Chi?</i>	AZIONI <i>Cosa?</i>	TEMPI <i>Quando?</i>
Referente alunni con BES Docenti del CdC	Condividono tutte le informazioni acquisite dall'esame della documentazione e dal primo colloquio informativo con la famiglia evidenziando eventualmente la presenza di alunni esuli nelle classi	Settembre o dopo l'individuazione del BES

5. Inserimento - Analisi della situazione

SOGGETTI <i>Chi?</i>	AZIONI <i>Cosa?</i>	TEMPI <i>Quando?</i>
Docenti del CdC	Procedono all' osservazione sistematica per individuare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ strategie e metodologie didattiche adeguate e stabilire l'eventuale necessità di un Piano Didattico Personalizzato ▪ la presenza di alunni con BES privi di documentazione specifica e/o non ancora segnalati; per un'osservazione efficace si può fare riferimento alla <i>Griglia di osservazione sistematica</i> 	Settembre/ottobre

	<i>predisposta per l'individuazione di aree relative ai Bisogni Educativi Speciali</i>	
Coordinatore di classe	Somministra agli studenti stranieri un test di accertamento della competenza linguistica per definirne il livello. Compila la <i>Scheda di rilevazione situazione di partenza</i> per identificare i bisogni educativi, alla quale allega il test di accertamento del livello linguistico Gli studenti i cui livelli di competenza siano inferiori al B1 frequenteranno corsi di prima alfabetizzazione o consolidamento dei livelli linguistici. <i>Tutto il materiale raccolto va inserito nel fascicolo personale dell'alunno per diventare base su cui organizzare il Piano di intervento personalizzato</i>	All'inizio dell'anno scolastico o all'arrivo dell'alunno in Italia
	Compila la <i>Scheda di rilevazione BES</i> con l'indicazione delle modalità di intervento (PDP/altre azioni) e la consegna alla Referente per gli alunni con BES	Nel primo C.d.c. (Ottobre)

6. Progettazione e attuazione dell'intervento didattico.

SOGGETTI <i>Chi?</i>	AZIONI <i>Cosa?</i>	TEMPI <i>Quando?</i>
C.d.C.	<p>Concorda le strategie da adottare per favorire la piena inclusione e il successo formativo dello studente, individuando le seguenti opportunità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Redigere il Piano di Studi Personalizzato</u> con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, qualora si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici (Nota MIUR n.2562 del 2013), la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento 2. <u>Non prevedere la stesura di un PDP</u>, ma si deve comunque fare carico delle difficoltà mostrate dall'alunno e personalizzare il piano di studi adottando strumenti e procedure più semplici ed informali, per adattare l'intervento ai bisogni individuali e alle effettive capacità dello studente. <p>Per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato (C.M. n. 8/2013). Si tratta soprattutto di quegli alunni neo arrivati in Italia provenienti da Paesi di lingua non latina ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. In particolare, hanno diritto al PDP solo quegli studenti che non superino il livello soglia di competenza linguistica B1. Tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria.</p>	<p>Nel C. d. c. di Novembre o dopo l'individuazione dell'alunno con BES</p> <p>Nei casi di alunni esuli la realizzazione di un PDP, qualora ve ne sia la necessità, è possibile in ogni momento dell'anno</p>
	Redige il <i>Piano Educativo Personalizzato (PEP)</i> per gli alunni di madrelingua non italiana	

Coordinatore di classe	Motiva opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso (C. M. n. 8 del 6 marzo 2013).	Nel C. d. c. di Novembre o dopo l'individuazione dell'alunno con BES
	Presenta il PDP alla famiglia e all'alunno per la condivisione e accettazione dopo la sottoscrizione da parte del C.d.c. e del Dirigente scolastico	Entro il primo trimestre scolastico o comunque in tempi opportuni per l'attivazione dell'intervento nell'anno scolastico in corso
	Protocolla e deposita il PDP in originale in segreteria, inserendolo nel fascicolo personale dell'alunno e fornendone copia, su richiesta formale, alla famiglia. Inserisce il PDP nell'apposita sezione del registro elettronico (visibile solo ai docenti del Cdc)	

7. Verifica e valutazione

SOGGETTI Chi?	AZIONI Cosa?	TEMPI Quando?
Docenti del CdC	Monitorano e verificano i risultati ottenuti e propongono la modifica del Piano di lavoro in caso di inadeguatezza o inefficacia degli strumenti o strategie adottate.	Incontri periodici del C.d.c. o quando se ne ravvisa la necessità

La programmazione e valutazione degli studenti stranieri

La valutazione degli alunni stranieri soprattutto nella prima fase di inserimento deve avere un carattere eminentemente orientativo e formativo finalizzato alla promozione della persona nell'interezza della sua storia e del suo progetto di vita. In questa prospettiva vanno dunque rilette le fasi e gli scopi normalmente agiti, previsti dalle vigenti disposizioni ministeriali e integrati dai riferimenti normativi specifici per gli alunni stranieri.

La valutazione iniziale coincide, per gli alunni stranieri neo-arrivati, con la prima fase dell'accoglienza che vede i docenti impegnati nella rilevazione delle competenze in ingresso per mezzo di diverse azioni: colloqui con familiari e alunno/a, esame documentazione scolastica del paese di origine, somministrazione prove oggettive di ingresso per stabilire le competenze anche in italiano L2, prevedendo per le discipline, qualora lo si ritenga necessario, l'intervento di mediatori linguistico- culturali e/o di esperti in italiano L2.

In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, la scuola provvede a rilevare le competenze per valutare il livello scolastico e formativo di partenza al fine di definire, per ciascun allievo straniero, un percorso educativo personalizzato.

L'adattamento del programma si concretizza nella definizione da parte del team dei docenti di classe di un Piano Educativo Personalizzato (di seguito PEP) che, oltre a valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno/a. La durata dell'adozione del PEP è estremamente personale, varia in base ai progressi dell'alunno/a. Tale piano è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline.

Attraverso questo strumento il consiglio di classe indirizza il percorso di studi verso gli obiettivi comuni mediante scelte quali:

- l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;
- la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti, al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali;

- la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline, nonché la selezione e la declinazione delle competenze ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell'allievo, compresa l'integrazione delle competenze già sviluppate in L1 (lingua d'origine);
- l'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dell'allievo/a e con l'efficace gestione di classi eterogenee;
- l'opportunità di una rimodulazione dei contenuti, che escluda in parte o in toto quelli previsti dal POF per l'anno frequentato dallo studente straniero, per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica dello studente realmente verificato, a condizione che tali contenuti siano funzionali allo sviluppo delle competenze previste per l'anno di corso che lo studente frequenta.

La normativa non si esprime sulla valutazione, tuttavia l'adattamento dei programmi di insegnamento comporta necessariamente un adattamento anche della valutazione.

La valutazione del I° quadrimestre può:

- non essere espressa se l'alunno non ha ancora raggiunto un livello di una conoscenza della lingua italiana sufficiente ad affrontare l'apprendimento dei contenuti seppur semplificati. Nel verbale di scrutinio si deve specificare che *“la valutazione non può essere espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”*
- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento: le attività dei corsi laboratoriali di alfabetizzazione, sostegno, recupero (attraverso test d'ingresso, in itinere e finali) diventano parte integrante della valutazione di italiano o anche di altre discipline (previo accordo con i docenti interessati) nel caso in cui durante tali attività sia possibile l'apprendimento dei contenuti. Nel verbale di scrutinio si deve specificare che *“la valutazione fa riferimento al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”*
- essere espressa solo in alcune discipline, cioè in quelle scientifiche e pratiche, meno legate alla lingua. Il verbale dovrà sempre motivare la scelta operata in sede di scrutinio.

Nel II quadrimestre (**valutazione finale**) la valutazione deve essere formulata perché costituisce la base per il passaggio o meno alla classe successiva.

Non dovrà esserne trascurato il carattere formativo; la valutazione sommativa non potrà quindi essere semplice media delle misurazioni rilevate, ma dovrà tenere in considerazione in modo particolare il percorso dell'alunno, la progressione nell'apprendimento, gli obiettivi possibili, nonché la motivazione, la partecipazione, l'impegno, i risultati ottenuti nell'apprendimento della lingua italiana.

Indicazioni per gli Esami di Stato

La normativa non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti in condizioni di svantaggio linguistico e socio-culturale, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati. Diventa quindi importante che il Consiglio di Classe nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato fornisca un'adeguata presentazione di questi studenti e delle modalità con cui si sono svolti i percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

Procedura per gli alunni che necessitano del servizio di Istruzione Domiciliare

Per gli alunni affetti da gravi patologie o impediti per malattia a frequentare la scuola per un periodo di almeno trenta giorni anche non continuativi, l'Istituto, in ottemperanza alla Legge n. 440/97, previo consenso dei genitori e su loro specifica richiesta, avvia un progetto di Istruzione Domiciliare.

I servizi di Istruzione domiciliare rappresentano una particolare modalità di esercizio del diritto allo studio che assicura l'effettiva possibilità di continuare il proprio percorso formativo attraverso azioni individualizzate.

Le patologie che consentono l'attivazione dell'istruzione domiciliare sono le seguenti:

- Patologie onco – ematologiche.
- Patologie croniche invalidanti, che comportano l'allontanamento periodico dalla scuola.
- Malattie o traumi acuti temporaneamente invalidanti.
- Patologie o procedure terapeutiche che richiedono una terapia immunosoppressiva prolungata, oltre il periodo di ospedalizzazione, tale da impedire una normale vita di relazione, per l'aumentato rischio di infezioni.

Le dette patologie devono essere dettagliatamente certificate dalla struttura ospedaliera in cui l'alunno è stato ricoverato, così come il periodo di impedimento alla frequenza scolastica.

Tutti i periodi d'istruzione domiciliare sono utili, ai sensi del D.P.R. n. 122/09, ai fini della validità dell'anno scolastico.

L'iter per l'attivazione dei percorsi d'istruzione domiciliare si articola in diverse fasi:

- richiesta da parte della famiglia, contestuale presentazione della certificazione medica e conseguente valutazione da parte dell'istituzione scolastica;
- realizzazione, da parte della Scuola, di un **progetto formativo** per l'alunno, che indichi i docenti coinvolti e le ore di lezione previste;
- approvazione del progetto da parte dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto e inserimento dello stesso nel PTOF;
- presentazione del progetto, con certificazione medica allegata, all'USR competente;
- valutazione ed eventuale approvazione del progetto, da parte dell'USR, con conseguente assegnazione di risorse.

Per ogni situazione documentata e approvata dall'USR, attraverso la scuola polo, è possibile garantire un intervento a domicilio per un massimo di 6/7 ore settimanali.

Nella realizzazione del progetto, degli obiettivi da conseguire e delle metodologie da adottare, si deve tener presente della particolare situazione in cui si trova l'alunno: patologia, terapia, situazione scolastica precedente, contesto familiare. Pertanto, bisognerà porre in essere strategie volte a conseguire obiettivi sul piano didattico e, soprattutto, sul piano della qualità della vita dell'alunno. Bisogna, inoltre, considerare i limitati tempi di applicazione allo studio e i limiti fisici e psicologici. Sono, infine, previste attività di formazione a distanza (mediante le nuove tecnologie) per quelle discipline che non sono oggetto d'istruzione domiciliare.

Il percorso formativo svolto tramite l'istruzione domiciliare, può essere formalizzato con la stesura di un PDP a cura del Consiglio della classe di appartenenza dell'alunno e avrà durata temporanea.

In ogni caso, *"Il Consiglio di classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare contenzioso"* (C.M. n. 8 del 6/03/2013)

